



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 10/17

1) Lavori faticosi e pesanti.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2017 n.231 il Decreto ministeriale 20 settembre 2017, modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Decreto che completa quanto previsto in materia dalla Legge di stabilità 2017 e che va quindi a modificare sia il provvedimento settembre 2011 che il Dlgs 21 aprile 2011 n.67.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di stabilità, ricordiamo la nota Inps pubblicata a marzo 2017 Beneficio per addetti a lavori usuranti. Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017, che riassume:

i lavoratori interessati, le mansioni, tutti i requisiti agevolati;

le quote dal 2016 al 2026 per dipendenti e autonomi "impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo - notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno; lavoratori notturni 72-77 giorni all'anno o 64-71 giorni. Sia dipendenti che autonomi;

l'adeguamento alla speranza di vita, che non viene applicato. Le modalità di comunicazione all'Inps per ottenere il beneficio.

Tornando al decreto del 20 settembre 2017 con l'articolo 1 comma b viene modificato l'articolo 4 comma 1 del Decreto 20 settembre 2011 che richiama l'articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 (questa la versione aggiornata) sulle modalità e la documentazione per la presentazione delle domande.

D.M. 20 settembre 2017 articolo 1,b: "all'art. 4, comma 1 (del Decreto 20 settembre 2011 Ndr), le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)".

Questi i commi b, b-bis, b-ter dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 21 aprile 2011 n.67 che vengono richiamati:

"Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

"b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; (9)

b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;

b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018".

In merito alla documentazione da presentare, viene introdotta dal nuovo decreto la Tabella A che va a sostituire quella del DM settembre 2011. Attestazioni di rapporti di lavoro e attività per dipendenti di privati prima o dopo l'11 gennaio 2008, lavoratori della PA.

Info: Decreto 20 settembre 2017 GU n.231 del 3 ottobre 2017

Fonte: www.quotidianosicurezza.it

2) Infortuni: denuncia INAIL dal 12 ottobre 2017

Un nuovo obbligo in capo alle aziende.

L'obbligo di comunicazione all'Inail gli infortuni sul lavoro che implicino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l'evento), fu rinviato al 12 ottobre 2017, dall'ultimo decreto Milleproroghe che è intervenuto sul comma 1 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 81/2008. Lo slittamento si è reso necessario per consentire all'Inail di adeguare le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, così come prevede il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, che ha istituito il nuovo Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SNIP).

Tale obbligo consiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l'evento, per i quali non era previsto l'obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall'articolo 53 del Dpr 1124/65. La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l'obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l'evento.

Connesso all'entrata in funzione del SINP scatta l'obbligo, previsto dall'art. 18 c. 1 lett. r) D. Lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:

1. trasmettere per via telematica all'Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
2. trasmettere per via telematica all'Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Contestualmente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di costituzione del SINP ricordo che è stata abrogata la tenuta obbligatoria del registro infortuni, in realtà ciò è già avvenuto, dal 23 dicembre 2015, ad opera dell'art. 23 D. Lgs. n. 151/2015.

Ricordiamo che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)].

3) SGSL(Sistemi Gestione Sicurezza Lavoro): è in arrivo la nuova norma ISO 45001?

In questa fase di ridotta attenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come raccontato in una recente intervista da Lorenzo Fantini, ad "Ambiente Lavoro Convention" (Modena, 13/14 settembre 2017), è comunque possibile focalizzarsi su qualcosa di importante che è atteso a breve. Stiamo parlando dell'arrivo, dopo un iter durato più di 4 anni, della nuova norma ISO sui sistemi di gestione della sicurezza, la ISO 45001. Una norma attesa per il 2017 e su cui ci eravamo soffermati un anno fa, in relazione all'importanza di questo nuovo standard per le future strategie di prevenzione, con un'intervista ad Antonio Terracina (Contarp Centrale Inail).

Per avere nuove informazioni sulle tempistiche della ISO 45001, per preparare le aziende alla sua pubblicazione e ricordare l'importanza, nelle strategie di prevenzione, dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), punto sicuro ha intervistato ad "Ambiente Lavoro Convention" Tommaso De Nicola della Direzione centrale prevenzione dell'Inail che a Modena ha introdotto i lavori del seminario "La certificazione degli SGSL e l'asseverazione dei MOG".

A seguire stralcio dell'intervista:

Punto sicuro: parliamo della norma ISO 45001. Sapevamo, attraverso un'intervista ad un suo collega dell'Inail che sarebbe dovuta uscire nel 2017. Alla fine del 2017 mancano solo tre mesi, uscirà entro l'anno o uscirà nel 2018? Il testo è ormai arrivato ad una versione definitiva?

Tommaso De Nicola: "Siamo arrivati a livello internazionale all'approvazione del Dis 2, della seconda revisione dell'impianto definitivo della norma rispetto alla quale il nostro paese ha dato, come la gran parte dei paesi coinvolti, parere favorevole. Ritengo però, per quello che è il normale iter di approvazione della norma - assolutamente plausibile, probabile a questo punto - una sua approvazione nell'arco della prima metà del 2018".

Punto sicuro: Quali sono i motivi del ritardo rispetto alla pubblicazione della versione definitiva della norma? Sono tempi normali nell'iter "burocratico" di approvazione?

Tommaso De Nicola: "Sono normali tempi di approvazione per una norma che ha una straordinaria complessità rispetto alla quale è necessario, alle volte, arrivare a dei punti di compromesso tra i paesi che partecipano all'approvazione della stessa".

Punto sicuro: La norma fa riferimento ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che, per quanto non obbligatori per legge, sono uno strumento importante per ridurre gli infortuni in Italia. Anche con riferimento ai dati che parlano di un aumento degli infortuni rispetto all'anno passato, quanto sono importanti per la prevenzione i sistemi di gestione?

Tommaso De Nicola: "Tocchiamo un punto fondamentale delle politiche di prevenzione nel nostro Paese. L'adozione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro incide profondamente su quella che è l'organizzazione aziendale che deve essere tutta, per intero, volta alla tutela e salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. Noi nel recente passato, con la collaborazione di Contarp e della Consulenza Statistica, abbiamo svolto un'indagine significativa di aziende che avevano implementato sistemi di gestione in ambito interno e abbiamo verificato che, su queste aziende e nei due anni successivi all'adozione degli SGSL, si era registrato un decremento, una diminuzione significativa - vado a memoria - intorno al 37% mediamente degli accadimenti infortunistici. Questo è un dato che deve far riflettere non solo sulla maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ambito aziendale, ma anche sul fatto che l'adozione degli SGSL inevitabilmente, fisiologicamente comporta una modernizzazione, un efficientamento dei processi produttivi dell'azienda. Quindi da una parte minori infortuni, meno denunce di malattie professionali, minori costi per l'azienda, da questo punto di vista, ma anche efficientamento dei processi produttivi, maggiore produttività e competitività delle aziende".

Punto sicuro: Se dunque in un futuro avessimo una serie di SGSL adatti e idonei al vario tessuto produttivo italiano, pensa che potrebbero diventare obbligatori?

Tommaso De Nicola: "Questo è un argomento molto delicato che investe aspetti di politiche di prevenzione a livello normativo e legislativo, e non spetta a Inail fare valutazione di questo genere. Diciamo che dobbiamo trovare il giusto equilibrio e dei sistemi di incentivazione a tutti i livelli, sempre più efficaci, grazie ai quali - pur in assenza di imposizioni normative, che vedo difficile da realizzare, almeno nel prossimo futuro - poter indurre volontariamente le aziende, anche le piccole e microimprese, ad adottare SGSL".

Punto sicuro: La nuova ISO 45001 potrà avere diverse conseguenze pratiche per le aziende, anche in tema di certificazione e asseverazione. Ma mi pare che ci sarà un periodo di transizione da una norma all'altra ...

Tommaso De Nicola: "Sì, è previsto nell'ultima stesura della norma un periodo di transizione, se ricordo bene pari a due anni, nell'ambito del quale le imprese già certificate ai sensi dell'OSHAS o dell'UNI/INAIL del 2001 avranno il tempo di adattare l'organizzazione interna ai nuovi e ancora più stringenti requisiti previsti dalla 45001".

Punto sicuro: Come affronterà l'Inail questo passaggio dallo standard 18001 alla nuova ISO 45001? Si dovrà modificare l'articolo 30 del Decreto 81/2008?

Tommaso De Nicola: "Per quanto riguarda le disposizioni Inail noi abbiamo previsto per l'adozione di SGSL degli sconti tariffari, quindi tramite il modello ot24 - il modello di oscillazione del tasso in grado di ridurre il premio assicurativo per le aziende - e il sistema di incentivazione, ormai strutturato dal 2010, dei finanziamenti ISI (...). Chiaramente bisognerà adattare quelle che sono le disposizioni emanate dall'Istituto consentendo semplicemente a chi era già certificato ai sensi dell'OSHAS o dell'UNI/INAIL di ottenere le stesse forme di incentivazione a seguito dell'adozione 45001. E questo è un procedimento relativamente semplice. Molto più complessa è la sua domanda relativa alla sopravvivenza dell'articolo 30 o alla necessità di un intervento normativo. Potrebbe risultare opportuno, sono valutazioni che farà il competente Ministero del Lavoro. Però devo dire che la lettera e il dispositivo dell'articolo 30 appare talmente generale da poter comprendere anche, a mio avviso, eventuali modifiche successive delle disposizioni internazionali in materia di certificazione".

Fonte: [ww.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)



Approfondimenti

Come devono essere comunicate le prescrizioni degli organi di vigilanza?

Come indicato negli articoli 17 e 31 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi. E il Testo Unico indica che gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Riguardo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ci soffermiamo brevemente oggi su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza n. 38196 del 01 agosto 2017, relativa proprio all'omessa nomina, da parte di un'azienda, di un RSPP. Una sentenza che ci permette di comprendere tuttavia anche le modalità idonee (anche in sede processuale) della comunicazione alle aziende, da parte di ispettori e Asl/Ats, di verbali e prescrizioni.

Nella sentenza della Corte di Cassazione si indica che con sentenza del primo giugno 2016 "il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all'art.17, comma 1 lett. b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina", in qualità di legale rappresentante dell'azienda XXX, del "responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata"

E successivamente l'imputato "ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte". In particolare il ricorrente lamenta "con un unico motivo di ricorso di non aver mai avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un'eventuale condanna a pena detentiva".

A questo proposito la Cassazione indica che "risulta dagli atti di causa che ancorché al momento del sopralluogo da parte degli ispettori del lavoro fosse stato trovato presso la sede della società, in assenza dell'imputato, tale M.L. qualificatosi come responsabile in assenza del titolare, ciò nondimeno il verbale redatto a seguito del constatato inadempimento alla disposizione di cui all'art.17 d.lgs 81/2008 contenente la prescrizione relativa alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione con termine per la regolarizzazione di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, era stato ritualmente inviato all'imputato a mezzo di raccomandata da quest'ultimo ricevuta, così come afferma la sentenza impugnata, in data 30.6.2012".

E al riguardo si rileva che, "come già affermato da questa Corte in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notificare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 - dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201). Non essendo rilevabile, né comunque evidenziato uno specifico error in procedendo in cui sia incorso il Tribunale leccese, e non essendo deducibili in sede di legittimità valutazioni in punto di merito, la censura svolta non può che essere ritenuta inammissibile".

E - continua la Corte di Cassazione - manifestamente infondata è anche la contestazione del ricorrente "in ordine al mancato inoltrare della raccomandata presso il suo domicilio posto che secondo la normativa vigente in materia di notifiche di atti sia civili che penali la comunicazione a mezzo del servizio postale può essere eseguita, indifferentemente, presso l'abitazione del destinatario ovvero il luogo in cui questi esercita abitualmente la propria attività lavorativa: pienamente rituale risulta, pertanto, l'invio della raccomandata presso la sede della società, tale essendo il luogo dove questi svolge la propria attività

lavorativa e dove risulta essere stata ricevuta. A sconfessare peraltro, anche in punto di fatto, la tesi della mancata ricezione della suddetta comunicazione milita la circostanza che, sia pure tardivamente rispetto al termine concesso, risulta essersi provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione che nessun altro, se non il datore di lavoro, aveva il potere né tanto meno l'interesse ad effettuare. Dal momento tuttavia che l'adempimento alla prescrizione è avvenuto ben oltre il termine prescritto dall'organo di vigilanza, l'imputato non è stato perciò ammesso al pagamento dell'oblazione. Questi non ha pertanto titolo per dolersi della mancata estinzione del reato, che gli è stato pertanto, in difetto degli adempimenti di cui all'art. 21 d. lgs 758/1994, legittimamente ascritto". La sentenza si sofferma poi ampiamente anche sul tema della sospensione condizionale che, si indica, "non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena", e riguardo a questo aspetto conclude che in difetto "di un interesse giuridicamente qualificato a supporto della revoca della sospensione condizionale della pena, ancorché applicata d'ufficio, anche il suddetto profilo di censura deve essere ritenuto inammissibile".

In definitiva la Corte di Cassazione, in relazione all'infondatezza del ricorso e dei singoli profili di censura svolti, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: [ww.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)

Sulle responsabilità per un ponteggio non idoneo

La quantità di infortuni gravi o mortali che avvengono per caduta da opere provvisorie come ponteggi, si riflette sulla quantità di sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato ricorsi relativi alle responsabilità di queste cadute. E molte di queste sentenze sono state raccontate in vari articoli anche dal nostro giornale. Ad esempio con riferimento alla Sentenza n. 34289 del 6 agosto 2015 (che si sofferma sull'applicazione dell'articolo 122 del D.Lgs. 81/2008), alla Sentenza n. 20703 del 2 maggio 2017 (che affronta le responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori - CSE) o alla recente Sentenza n. 39498 del 29 agosto 2017 (sulla responsabilità del CSE per mancata verifica e coordinamento).

Un'altra sentenza della Corte di Cassazione che affronta un ricorso relativo ad una condanna per il reato di lesioni colpose gravi con riferimento alla caduta da un ponteggio è la sentenza n. 34865 del 17 luglio 2017 che affronta le responsabilità del datore di lavoro e ricorda come il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro prescinde dal fatto che l'infortunato stesse "compiendo una attività connessa alla prestazione lavorativa".

Nella sentenza della Corte di Cassazione si ricorda che la Corte di Appello di Cagliari con sentenza pronunciata in data 1 Marzo 2016 "conferma la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto G.S., titolare della ditta datrice di lavoro, colpevole del reato di lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni, occorse ad G.B.C., intento a lavorare su opera provvisoria costituita da ponteggio appoggiato a due cavalletti, ma non adeguatamente assicurato e di larghezza inferiore a novanta centimetri, così da precipitare a terra sbattendo la nuca". In particolare il giudice territoriale "fondava il proprio convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, nonché dal contenuto delle dichiarazioni assunte dagli altri testimoni, escludendo rilievo a quelle del teste F., riscontrando la contestata violazione di disposizioni per la prevenzione di infortuni, con particolare riferimento all'allestimento del ponteggio provvisorio sul quale il C. era intento ad operare".

Avverso alla suddetta sentenza la difesa del G.S. proponeva ricorso per cassazione: "con un unico articolato motivo di ricorso denunciava violazione di legge anche in relazione alla mancanza di motivazione e alla valutazione della prova testimoniale, nella parte in cui aveva riconosciuto valore preponderante alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che pure vantava un evidente interesse nel giudizio, e aveva al contrario escluso rilievo alle dichiarazioni del teste F. il quale aveva riferito circostanze decisive in ordine alla esatta ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla modifica dell'opera provvisoria in attesa dell'arrivo dei soccorsi, mediante la rimozione di una delle tavole che erano state predisposte per formare il ponteggio, testimonianza del tutto ignorata dalla Corte e anzi ritenuta inattendibile".

La Corte di Cassazione innanzitutto si sofferma sul tema della prescrizione relativamente agli effetti penali e mostra come per la Corte debba pronunciarsi "l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione", mentre agli effetti civili "il ricorso deve essere rigettato".

Invero – continua la Corte – “il giudice di appello ha attentamente valutato, con costrutto motivazionale assolutamente integro e logicamente motivato, le dichiarazioni della persona offesa, la quale ha escluso che si trattava di una attività preliminare e preparatoria alla realizzazione dell'opera (una sorta di presa visione del cantiere e di accordo negoziale), evidenziando che l'attività di muratura cui era addetto il lavoratore si stava svolgendo in prosecuzione di quella intrapresa nei giorni precedenti, ricorrendo ad una serie di argomenti logici a sostegno della prospettazione accusatoria (presenza di altri lavoratori, utilizzo di una impalcatura per raggiungere la quota ove dovevano essere eseguiti i cordoli di cemento e dove le gabbie erano già state predisposte, inizio della giornata lavorativa di buon ora)”.

E, da questo punto di vista, ha altresì “logicamente evidenziato come il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro prescindeva poi dal fatto che il C. stesse o meno compiendo una attività connessa alla prestazione lavorativa, e sul punto forniva, alla stregua delle dichiarazioni assunte dagli agenti di PG intervenuti a seguito dell'infortunio e, soprattutto, sulla base delle caratteristiche tecniche dell' opera provvisoria (ponteggio), come si presentava strutturata al momento dell'accesso del verbalizzanti, una ricostruzione sulle modalità di allestimento del ponteggio che non lasciava possibilità di ingresso alla prospettazione difensiva, fondata sulle dichiarazioni del teste P., secondo cui una delle tavole che avevano costituito parte integrante del manufatto provvisorio era stata rimossa per agevolare le operazioni di soccorso”.

In particolare una tale ricostruzione alternativa era “contrastata tanto dalle caratteristiche complessive del manufatto, che risultava realizzato con l'impiego di due soli tavoloni, peraltro solo appoggiati ai cavalletti e non fissati, cavalletti che a loro volta non si presentavano stabilmente fissati al suolo con tiranti, quanto dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che avevano appunto riportato la non corrispondenza del manufatto alle prescrizioni di legge, in quanto il piano di calpestio presentava una larghezza inferiore a quella consentita e che le stesse tavole non erano state assicurate ai montanti dei cavalletti”.

In definitiva, conclude la sentenza della Cassazione n. 34865, le censure contenute nel ricorso “sono pertanto infondate sia con riferimento alla esclusione del rapporto di causalità, sia in relazione a profili di esclusione dell'elemento soggettivo, avendo la Corte di Appello di Cagliari motivato sul punto in termini assolutamente non contraddittori e del tutto coerenti rispetto alle risultanze processuali, con la conseguenza che lo stesso deve essere rigettato ai fini civili”.

E la Corte “annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione”, ma “rigetta il ricorso agli effetti civili”.

Fonte: ww.puntosicuro.it

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sanzioni, circolare Inl

Omessa sorveglianza sanitaria. Pubblicata dall'Ispettorato del Lavoro la circolare n.3 del 12 ottobre 2017 che riporta Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Circolare riguardante il personale ispettivo, che riassume gli articoli del Testo unico per la sicurezza sul lavoro ai quali riferirsi per la sanzione.

I riferimenti elencati dal documento sono:

- 1) art. 18 comma 1 lettera c): valutazione salute e capacità del lavoratore per compiti specifici indipendentemente dai rischi dell'ambiente di lavoro;
- 2) art 18 comma 1 lettera g): tutti i casi con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- 3) art. 18 comma 1 lettera bb): lavoratore sottoposto a sorveglianza e già adibito a mansione nonostante sia in attesa di idoneità dopo visita.

“Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.”

Info: olympus.uniurb.it

CASSAZIONE: RESPONSABILITA' DEL CAPOCIANTIERE PER INFORTUNIO AD UN LAVORATORE

IL FATTO

L'episodio in questione si è verificato presso un cantiere edile presso il quale operava la ditta "X S.p.A." (dalla quale dipendevano sia la vittima, con mansioni di operaio, sia il capo cantiere, sig. M.V.), durante un'operazione di smontaggio del braccio di un escavatore cingolato. Tale operazione, che secondo il manuale di istruzioni del macchinario presupponeva una complessa procedura, veniva inizialmente eseguita da due operai; ad un certo punto, uno dei due operai veniva distolto dall'operazione, perché chiamato a svolgere altra incombenza dal capo commessa, sig. L.F., mentre l'altro proseguiva a svolgere tale operazione da solo. Per un errore della vittima nell'esecuzione dell'operazione, causato dalla rimozione di alcuni spinotti che ne bloccavano la giunzione, il braccio dell'escavatore si piegava improvvisamente verso il basso travolgendo lo stesso operaio che stava svolgendo l'operazione, schiacciandogli le gambe, con conseguenti esiti gravemente lesivi come riportati nell'imputazione.

Il Tribunale di Mantova ha condannato, fra gli altri, in capo cantiere sig. M.V. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Corte d'appello di Brescia ha successivamente confermato la sentenza del Tribunale di Mantova.

IL RICORSO IN CASSAZIONE

Avverso tale sentenza d'appello, il capo cantiere, sig. M.V., ha fatto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando: "vizio di motivazione sempre con riguardo alla omessa considerazione della rilevanza interruttiva del comportamento del capo commessa, sig. L.F., sul nesso di causalità, pur a fronte delle censure mosse con l'atto d'appello; era il L.F., nella sua qualità di capo commessa, a dover impedire che l'infortunato proseguisse da solo nella rischiosa operazione di smontaggio. La Corte di merito ha omesso di motivare sul punto, così escludendo la portata interruttiva del nesso eziologico costituita dall'ingerenza del capocommessa sig. L.F. nell'operazione".

La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso.

"A fronte delle censure messe dall'esponente al percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, va osservato che alcuna portata interruttiva del nesso di causalità può riconoscersi nella condotta del capo commessa sig. L.F.: invero, sul piano generale va ricordato che non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255); e, nella specie, ragionando in termini controfattuali, se il capocantiere sig. M.V., nella sua qualità, si fosse adoperato per impedire che, all'interno del cantiere, i lavoratori fossero lasciati soli nell'esecuzione di operazioni rischiose e non alla loro portata, in relazione a un rischio che (come quello concretizzatosi) era da lui conoscibile, il capo commessa L.F. non avrebbe verosimilmente agito in modo tale da distogliere uno degli operai dall'operazione di smontaggio e l'evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato".

Fonte:www.vegaengineering.com

La responsabilità nei lavori di manutenzione di un condominio

L'amministrazione di un condominio risponde per un incendio accaduto durante alcuni lavori di manutenzione edile in corso nel condominio nel caso in cui non abbia provveduto a verificare preventivamente la idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, rivestendo lo stesso la figura del committente dei lavori obbligato ai sensi delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008 ed essendo titolare di un obbligo di garanzia quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1130 del codice civile. Ciò è quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione penale che già in passato aveva avuto modo di esprimersi nello stesso modo (sentenza n. 42347 del 15 ottobre 2013 Sez. III penale pubblicata sul Quotidiano del 20 gennaio 2014).

Non è importante, ha osservato altresì la suprema Corte facendo riferimento al caso in esame, che l'incendio si fosse verificato in un locale appartenente a un singolo condomino e poi si fosse sviluppato in parti comuni in quanto l'amministratore, ben consapevole che i lavori da eseguire comportavano l'utilizzo di materiale infiammabile, avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni esposte a pericolo, assicurandosi della capacità della persona incaricata. La sua colpevole inerzia quindi, ha aggiunto la suprema Corte, ha avuto un ruolo causalmente incidente sulla produzione dell'evento.

Il fatto e l'iter giudiziario

La Corte d'Appello ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale nei confronti del titolare di un'impresa artigiana e dell'amministratore di un condominio, responsabili, con condotte colpose indipendenti, del delitto di incendio colposo che aveva interessato il piano mansardato ed il tetto dell'edificio condominiale e da cui erano derivati imponenti danni anche a diverse unità abitative poste al piano sottostante confermando le statuizioni civili. In particolare al titolare dell'impresa era stata addebitata la mancata adozione di cautele in tema di sicurezza antincendio nel corso dei lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto, a lui commissionati e da lui personalmente eseguiti, avendo egli effettuato la posa della guaina catramata con cannello collegato a bombola di gas propano, creando così surriscaldamento, in assenza di mezzi antincendio (quali estintori od altro).

All'amministratore condominiale e committente delle opere di impermeabilizzazione, era stato addebitato invece di aver conferito l'incarico senza verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, in violazione dell'art.90, comma 9 lett. a) e dell'All. XVII del D. Lgs. n. 81/2008, non avendo acquisito la documentazione relativa alla conformità alla normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione in dotazione, né gli attestati inerenti la formazione dell'appaltatore e neppure il suo documento di regolarità contributiva (DURC).

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, pur se non era stato possibile individuare le cause che avevano determinato l'evento, dalla relazione di intervento dei VV.FF., dalle dichiarazioni rese da una condomina proprietaria dell'appartamento collegato con la mansarda i cui lucernai avevano richiesto l'intervento dell'impresa e dalla deposizione resa da un funzionario dei VV.FF. e da un'altra teste anch'essa condomina, era emerso che l'impresa stava lavorando fin dalla mattina sul tetto, utilizzando un cannello GPL che sprigionava fiamma libera e che disponeva anche di una bombola di gas, che aveva portato sul tetto. Era emerso, altresì, che nell'area interessata dall'incendio non era stato rinvenuto alcun mezzo di estinzione, non erano state trovate tracce di liquidi infiammabili né riscontrati odori particolari e che non era ipotizzabile un corto circuito dall'appartamento sottostante poiché lo stesso titolare dell'impresa aveva bussato al campanello per chiedere aiuto e la condomina aveva usato il cordless per chiamare i Vigili del Fuoco, a dimostrazione che vi era corrente elettrica.

La documentazione fotografica in atti aveva portato poi a ritenere, conformemente a quanto evidenziato dal consulente tecnico delle parti civili, che le fiamme si erano sviluppate sulla parte alta dell'edificio, tanto che il più elevato tasso distruttivo aveva riguardato prevalentemente le nervature orizzontali e verticali del locale di sgombero comune, posto nelle vicinanze del vano motore dell'ascensore, e le nervature orizzontali dell'area corrispondente alla mansarda, mentre minore era stato il tasso distruttivo verificatosi nella zona corrispondente alla mansarda posta a fianco, così da escludere che l'incendio si fosse sviluppato da tale alloggio.

Di qui la logica conclusione che le fiamme fossero state causate da un uso maldestro del cannello a fiamma libera, che il titolare dell'impresa stava adoperando sul tetto fin dal mattino, unitamente a materiale infiammabile quali sono le guaine bituminose. A riprova di ciò, la condotta dell'artigiano e della figlia che avevano chiesto al proprietario della mansarda di non dire che stava lui sul tetto e di "non rovinarlo". Esclusa poi, logicamente e tecnicamente, ogni causa alternativa dell'evento, e essendo stato accertato che l'impresa non avesse con sé mezzi di spegnimento dell'incendio, i giudici di merito hanno ritenuto che la semplice cautela della disponibilità di un estintore avrebbe potuto impedire la propagazione del fenomeno distruttivo.

Per quanto attiene alla posizione dell'amministratore del condominio, il quale nei motivi di appello aveva contestato che l'impresa stesse eseguendo lavori commissionati dal condominio stesso, la Corte territoriale aveva evidenziato che oltre ai lavori descritti nel preventivo, che prevedevano la sola posa in opera di malta cementizia su parti comuni del tetto, era stato affidato all'impresa in modo "non formale" anche un ulteriore intervento nei pressi del locale ascensore per rimediare alle copiose infiltrazioni lamentate dal condomino sottostante e consistente nel proseguire nel posizionamento della guaina bituminosa, già effettuato qualche mese prima e che doveva essere meglio sigillata. Dal conferimento di tale incarico era scaturito quindi l'obbligo di accertare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato.

Dai pregressi rapporti di assidua collaborazione professionale tra l'amministratore del condominio e l'impresa., da anni consolidati, era derivato poi secondo i giudici di appello, anche l'affidamento che i singoli condomini avevano riposto sulla buona formazione professionale dell'artigiano segnalato

dall'amministratore. Dunque l'imputato, sia come committente di limitate opere per il condominio, sia quale amministratore, avrebbe dovuto verificare le competenze della persona incaricata e le dotazioni di prevenzione da utilizzare nei lavori, a garanzia della sicurezza e conservazione dei beni comuni, stante la pericolosità dell'attività da svolgere.

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

Gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi. Il ricorso del titolare dell'impresa è stato affidato ad un solo motivo essendosi lo stesso lamentato che la sentenza impugnata aveva recepito in modo apodittico le valutazioni svolte dal consulente tecnico della parte civile in ordine alla causa dell'inesco, senza prendere nella giusta considerazione quanto dichiarato dai Vigili del Fuoco, sentiti in dibattimento, sul fatto che non erano stati rilevati elementi per individuare con esattezza l'origine dell'incendio.

Nessuna parola invece era stata spesa per illustrare le ragioni che avevano portato la Corte territoriale a ritenere non condivisibili le osservazioni e valutazioni svolte dal consulente tecnico della difesa. Secondo il ricorrente doveva essere accolta, altresì, la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'affidamento di una perizia sulla causa dell'inesco dell'incendio.

Il ricorso dell'amministratore condominiale è stato basato sul fatto che i lavori dallo stesso conferiti all'impresa non prevedevano in alcun modo l'uso di cannello a fiamma libera a GPL mentre quelli in corso al momento dell'incendio avevano ad oggetto l'impermeabilizzazione con guaina di 9 lucernai per cui il committente doveva essere ricercato tra i singoli condomini proprietari dei lucernari medesimi. In merito al mancato controllo della idoneità tecnico professionale dell'impresa il ricorrente ha fatto presente che l'impresa era iscritta alla Camera di Commercio come ditta autorizzata a svolgere attività non specializzata in lavori edili. Lo stesso amministratore condominiale, pur riconoscendo di non avere acquisita l'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato XVII del D. Lgs. n.81/2008, ha fatto presente che comunque sulla veridicità della stessa non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica.

Le decisioni della Corte di Cassazione

I ricorsi non sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda la posizione del titolare dell'impresa la Corte suprema ha fatto presente che la Corte territoriale era pervenuta all'affermazione della sua responsabilità all'esito di un'attenta e ragionata lettura delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione dei principi di diritto. I Vigili del Fuoco, infatti, nella loro relazione di intervento avevano affermato che dagli elementi rinvenuti non era stato possibile risalire alle cause che avevano determinato l'incendio, ma che dalla testimonianza resa dalla condomina proprietaria dell'appartamento sottostante, era desumibile che tale evento fosse stato originato da un cannello durante i lavori di impermeabilizzazione del tetto. Nell'area interessata dall'incendio, inoltre, non era stato trovato alcun mezzo di estinzione e il funzionario dei VV.FF. ascoltato durante il processo aveva precisato che in occasione di eventi simili si ricercano liquidi infiammabili oppure odori particolari da cui trarre spunto per individuare la causa dell'incendio mentre nel caso in esame nulla era stato rilevato, né era stato riscontrato un corto circuito nell'appartamento collegato con la mansarda i cui lucernai richiedevano l'intervento di impermeabilizzazione in quanto l'impianto elettrico funzionava regolarmente e non era stato interrotto dalle protezioni.

La Sezione IV ha fatto presente invece che erano state trovate dai VV.FF. due bombole di GPL sul pianerottolo del piano mansardato nei pressi del varco utilizzato dal titolare dell'impresa per accedere al tetto ed inoltre che un'altra condomina aveva testimoniato nel senso che l'imputato, fin dal mattino, stava lavorando sul tetto utilizzando appunto un cannello a GPL che sprigionava fiamma libera e che disponeva anche di una bombola di gas che aveva portato sul tetto. La Corte di Appello aveva escluso inoltre che l'incendio potesse essere stato causato da fenomeni atmosferici, da liquidi infiammabili presenti nei singoli appartamenti o da fughe di gas non rilevate, o infine da corto circuiti, il cui concreto verificarsi era contraddetto dalle circostanze sopra richiamate, e di conseguenza la stessa era pervenuta alla conclusione che le fiamme fossero state causate da un uso maldestro del cannello a fiamma libera, utilizzato dall'artigiano sul tetto sin dal mattino, unitamente a materiale infiammabile, come sono le guaine bituminose, e senza avere a disposizione alcun sistema di spegnimento dell'incendio, quale un semplice estintore.

Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del condominio secondo il quale l'impresa era stata incaricata di eseguire soltanto lavori di posa in opera di malta cementizia e non di impermeabilizzazione commissionatigli dai singoli condomini e non dal Condominio, la Sez. IV ha fatto presente che dagli

accertamenti era emerso che l'impresa aveva effettuato per conto del Condominio un altro intervento di impermeabilizzazione e con le stesse modalità per cui l'amministratore era consapevole che l'impresa era stata chiamata ad eseguire quel tipo di lavoro che richiedeva l'uso di un cannello a fiamma libera a GPL sia per conto dei singoli condomini che per conto del Condominio. Di conseguenza avrebbe dovuto, in qualità di amministratore e di committente, verificare che il soggetto da lui stesso individuato fosse effettivamente dotato della necessaria capacità di realizzare i lavori affidati e fosse munito delle attrezzature idonee, anche in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi, data la infiammabilità del materiale utilizzato.

L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del Condominio, ha così concluso la Corte di Cassazione richiamando un precedente pronunciamento della stessa Corte (Sez.3, n.42347 del 18/9/2013, Rv.257276), *"è tenuto, quale committente, all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, essendo titolare di un obbligo di garanzia, quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art.1130 cod.civ."*

Non è stato considerato importante poi per quanto concerne l'incendio riconducibile a colpa del titolare dell'impresa, che lo stesso si sia sviluppato su una parte comune dell'edificio condominiale oppure su un bene appartenente al singolo condomino, accessibile dalla parte comune. L'amministratore, ha così concluso la suprema Corte di Cassazione, *"ben consapevole che i lavori da eseguire comportavano l'utilizzo di materiale infiammabile, avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni esposte a pericolo, assicurandosi della capacità della persona incaricata: la sua colpevole inerzia ebbe perciò un ruolo causalmente incidente sulla produzione dell'evento"*.

Fonte: ww.puntosicuro.it

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 18/10/2017